

AVV. FABRIZIO MASTRO

*Patrocinante in Cassazione*

AVV. COSIMO MAGGIORE

AVV. ALBERTO BAZZANO

---

AVV. UGO ROSSI  
AVV. LUIGI DEL VENTO  
AVV. GIORGIO PAPOTTI  
DOTT.SSA MARTA GALANZINO  
DOTT. ARTURO MARTINI

AVV. CLAUDIO MARIA PAPOTTI

*socio fondatore 1961-2010*

## **NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE PER GLI ORDINI PROFESSIONALI: QUALI GLI OBBLIGHI E LE EVENTUALI SANZIONI PREVISTE DALLE NUOVE NORME.**

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 in quanto atto di indirizzo ANAC per la materia della prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni *ex lege* 190/2012, contiene indicazioni che impegnano le predette allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche, al fine di adottare e rendere esecutive effettive misure di prevenzione della corruzione.

Per poter dare effettiva attuazione di tutti gli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge 33/2013, è sorta per le piccole e medie amministrazioni, l'esigenza legislativa di chiarimento, semplificazione, specificazione e integrazione della normativa anticorruzione, assai complessa nella sua applicazione. A tal fine il Decreto Legislativo 97/2016 ed i successivi atti di indirizzo ANAC, rappresentano per gli Enti pubblici non economici, al cui novero appartengono gli Ordini e Collegi professionali, atti normativi cardine per l'attuazione di tali obblighi.

In dettaglio, con l'emanazione del D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, si è definitivamente chiarito che il regime della trasparenza previsto per le pubbliche amministrazioni è applicabile anche agli Ordini ed ai Collegi professionali, in quanto ritenuti "*compatibili*". A tale conclusione era già pervenuta l'ANAC con la Delibera n.145 del 21/10/2014, che aveva ritenuto applicabili le disposizioni in oggetto anche agli Ordini e ai Collegi professionali; conclusioni poi successivamente confermate dal TAR.

Allo stato attuale quindi, l'art 2-bis del D.Lgs 33/2013, introdotto dal già menzionato D.lgs.vo 97/2016, stabilisce espressamente al comma 2 che "la Medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni (...) si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali (...)"

Per quanto concerne invece la normativa in tema di prevenzione della corruzione prevista per gli Ordini e i Collegi professionali, il comma 2-bis dell'art. 1 della L. 190/2012 dispone che: "il Piano nazionale anticorruzione (PNA) costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni (...) ai



fini dell'adozione per propri piani triennali di prevenzione della corruzione e *per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione (...)*".

Questo per quanto riguarda il nuovo quadro normativo, ma quali sono i principali obblighi a carico degli Ordini e Collegi professionali e quali invece le sanzioni nel caso in cui tali obblighi non venissero rispettati;

In sintesi, gli obblighi che gravano a carico degli ordini e Collegi professionali sono i seguenti:

- predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione (*PTPC*), ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. 190/2012;
- predisporre il Codice di comportamento dei dipendenti, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Leg.vo 165/2001;
- nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e comunicarlo ad ANAC;
- adempiere agli altri obblighi in materia di trasparenza imposti dal D. Leg.vo 33/2013 (tra i quali quello di collocare nella *home page* dei siti istituzionali un'apposita sezione denominata "*Amministrazione trasparente*", al cui interno pubblicare una serie di dati, informazioni e documenti);
- garantire l'esercizio del diritto di "accesso civico" ai sensi dell'art. 5 del D. Leg.vo 33/2013, ampiamente riformulato dal D. Leg.vo 97/2016;
- attenersi ai divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Leg.vo 39/2013.

A seguito delle modifiche normative sopra indicate, l'ANAC, con il Comunicato del Presidente in data 06/07/2016, ha reso noto che il termine ultimo per gli adempimenti per la trasparenza disposti dal D. Leg.vo 33/2013 nei confronti degli Ordini e Collegi - con particolare riferimento agli artt. 14 (*obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*) e 22 (*obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato*) del D. Leg.vo 33/2013 - è da intendersi differito fino al 23/12/2016.

Peraltro nel medesimo Comunicato del 06/07/2016, l'ANAC precisa anche che "*fino al 23 dicembre 2016, l'attività di vigilanza dell'ANAC avrà ad oggetto gli obblighi di trasparenza non modificati dal d.lgs. 97/2016, salvo riprendere, anche per gli altri, dopo detta data*".

Per le sanzioni occorre fare riferimento in primo luogo alla Delibera ANAC 09/09/2014 (pubblicata sulla G.U. 07/10/2014, n. 233), la quale ha dato attuazione al disposto dell'art. 19, comma 5, del D.L. 90/2014 (conv. L. 114/2014), ove si dispone che l'Autorità nazionale anticorruzione, salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla L. 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione o dei Codici di comportamento.

Quanto invece alla violazione degli obblighi di trasparenza, occorre fare riferimento al Provvedimento ANAC del 16/11/2016, recante "*Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97*", che ha sostituito il precedente provvedimento del 15/07/2015. L'art. 47 del D. Lgs. 33/2013 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 500 euro ad un massimo di 10.000 euro per la violazione degli obblighi di comunicazione di cui



agli artt. 14 e 22 del medesimo D. Lgs.. Il Provvedimento 16/11/2016 disciplina le fasi relative all'accertamento delle violazioni, all'avvio del procedimento sanzionatorio e alle possibili contestazioni.

Torino, 3 maggio 2017

Avv. Cosimo Maggiore

